

Partner di



*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 05/05/2023

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 27

Approfondimento

Oggetto: Regolarizzazione in caso di superamento del plafond IVA

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Com'è noto i cc.dd. "esportatori abituali" possono effettuare acquisti in sospensione d'imposta (cioè senza addebito di IVA) nei limiti delle cessioni intracomunitarie di beni e delle esportazioni effettuate nell'anno precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile) a condizione che in tale periodo dette operazioni abbiano superato il 10% del volume d'affari. Il plafond è unico e può essere utilizzato per l'acquisto di beni, compresi quelli ammortizzabili, e servizi imponibili, a prescindere dalla destinazione (attività interna, cessioni all'esportazione, servizi internazionali, attività promiscue, cioè sia interne che estere, ecc.).

L'esportatore abituale che abbia acquistato o importato beni e servizi con lettera d'intento in misura superiore al plafond disponibile (c.d. splafonamento) è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/97.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Guida alla compilazione della fattura elettronica vers. 1.7, l'infrazione può essere sanata con la procedura del ravvedimento operoso prima che la stessa sia accertata dall'Amministrazione finanziaria secondo una delle seguenti 3 modalità:

- 1) richiesta al fornitore di emettere una fattura integrativa di sola IVA;
- 2) emissione di autofattura e versamento di IVA, sanzione e interessi;
- 3) emissione di autofattura nell'anno dello splafonamento e concorso dell'IVA e degli interessi alla liquidazione del mese in cui avviene la regolarizzazione, con versamento a parte della sanzione.

1) Emissione della fattura di sola IVA da parte del fornitore

Con questa modalità l'esportatore abituale:

- richiede al fornitore l'emissione di una fattura di sola IVA con riferimento alla/e fattura/e emessa/e senza applicazione dell'imposta;
- versa tramite il mod. F24:

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Partner di



- la sanzione ridotta (codice tributo 8904);
- gli interessi di mora (codice tributo 1991) calcolati dal giorno in cui è stata commessa la violazione;

- annota la fattura integrativa nel registro IVA degli acquisti.

Per poter detrarre l'IVA è necessario che la fattura integrativa del fornitore arrivi all'esportatore abituale prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno dello splafonamento.

2) Emissione di autofattura da parte dell'esportatore abituale e contestuale versamento della relativa imposta

- L'autofattura in formato elettronico (tipo documento TD21) deve contenere gli estremi delle fatture ricevute senza IVA, l'importo eccedente il plafond disponibile e l'imposta omessa, per singolo fornitore o cumulativamente;
- l'autofattura va registrata solo negli acquisti;
- va versata la relativa imposta con il codice tributo relativo al periodo in cui erroneamente è stato effettuato l'acquisto senza applicazione dell'IVA;
- va versata la sanzione ridotta (codice tributo 8904);
- vanno versati gli interessi di mora (codice tributo 1991) calcolati dal giorno in cui è stata commessa la violazione;
- per poter detrarre l'IVA l'autofattura va emessa prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno dello splafonamento.

3) Emissione di autofattura da parte dell'esportatore abituale e versamento della relativa imposta con la liquidazione del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione

- Questa modalità può essere adottata solo se la regolarizzazione viene effettuata entro il 31 dicembre dell'anno dello splafonamento.
- L'autofattura in formato elettronico (tipo documento TD21), comprensiva di interessi, va annotata nel registro delle fatture emesse per fare in modo che l'IVA concorra alla liquidazione del periodo.
- L'autofattura va annotata nel registro degli acquisti.
- Va versata la sanzione ridotta (codice tributo 8904).

Il vantaggio di questa procedura è quello di consentire la compensazione dell'IVA a debito derivante dall'autofattura con un'eventuale IVA a credito risultante dalla liquidazione.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti